



Roma, 05 settembre 2018
Prot. N. 68/2018

Alla I Commissione Affari Costituzionali
della Presidenza del Consiglio e Interni
Camera dei Deputati

Alla I Commissione Permanente Affari Costituzionali
Senato della Repubblica

Atto del Governo n.36 (Vigili del Fuoco): “Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.” – Memoria UILPA VVF

Spettabile Commissione,

il testo in oggetto all'esame è un testo modificato, secondo il nostro parere, in maniera peggiorativa, rispetto a quello trasmessoci dall'Amministrazione il 17 aprile scorso e che già presentava alcune criticità tali da non renderlo rispondente alle esigenze del personale dei Vigili del fuoco e del servizio prestato.

Gli elementi di forte criticità che intendiamo sottoporre alla Vostra valutazione sono di seguito elencati ed approfonditi anche negli allegati alla presente memoria, dopo la necessaria e seguente premessa.

Nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, così come in qualsiasi altra realtà, le risorse umane rappresentano un elemento di assoluta centralità. Tutte le attività del Corpo, infatti, sono promosse e determinate “dalla competenza, dalla motivazione e dall'efficienza generale della sua organizzazione umana” che rappresentano, dunque, elementi critici per la realizzazione delle finalità istituzionali e per il raggiungimento delle condizioni di efficienza ed efficacia dell'intero sistema.

Nell'ottica di una giusta valorizzazione del personale, dovrebbe risultare ormai consolidato (questo riordino dimostra, invece, l'esatto contrario) l'orientamento che vede riconosciuto il ruolo di assoluta centralità delle politiche retributive. Parallelamente alla remunerazione delle risorse umane devono essere ricompresi anche elementi di carattere extra-economico, tra i quali vengono a rivestire un ruolo imprescindibile i cosiddetti sviluppi di carriera.

Dalla combinazione di componenti economiche ed extra-economiche deve, dunque, derivare un sistema equo, competitivo e motivante, capace di valorizzare adeguatamente le varie professionalità, le cui differenze devono basarsi su criteri oggettivi largamente condivisi dagli interessati.



A seguito di una attenta analisi è, dunque, evidente che il riordino delle carriere del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco risulta in contrasto con i più elementari principi appena richiamati e, pertanto, non può che trovare la contrapposizione critica della UIL PA Vigili del Fuoco.

Accanto alle osservazioni ed alle criticità di carattere tecnico, così come in precedenza evidenziato, la contrarietà della UIL PA Vigili del Fuoco risulta rafforzata dal mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione, di quanto espressamente previsto dal Protocollo d'intenti sottoscritto in data 5 aprile 2017, con particolare riferimento all'impegno (evidentemente disatteso dalla stessa Amministrazione) **"di valorizzazione delle diverse professionalità per tutto il personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco"**.

E' evidente che il vincolo di invarianza di spesa limita oggi notevolmente le modifiche che è possibile apportare al provvedimento e per tale motivo **riteniamo fondamentale che codesta spettabile Commissione valuti positivamente la richiesta di proporre una ulteriore delega al Governo** affinché possa adottare le disposizioni integrative e correttive necessarie in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale, in linea con quanto affermato in più occasioni da entrambi i Vice Presidenti del Consiglio, in particolare per quanto attiene alla garanzia, almeno della piena equi ordinazione ed equiparazione retributiva e previdenziale, al personale del Comparto sicurezza e difesa.

Tanto premesso, procediamo alla segnalazione di elementi critici contenuti all'interno del testo in esame.

VALORIZZAZIONE TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE - CONCORSI PUBBLICI ED INTERNI

L'obiettivo di implementare la funzionalità delle strutture operative e amministrative con personale di livello professionale qualificato in possesso di laurea o altro titolo di studio, comunque superiore all'originale titolo di accesso richiesto per l'immissione nei ruoli, deve essere previsto per tutto il personale della carriera operativa e tecnica. Tale previsione risulta applicata parzialmente per il nuovo ruolo dei direttivi aggiunti e di alcuni ruoli ad esaurimento.

Il principio di accrescere l'efficienza e l'efficacia della P.A. valorizzando le qualificazioni conseguite tramite personali percorsi di studio, merita di essere pertanto applicato a 360° su tutto il personale. A titolo di esempio non risulta valorizzato nelle norme finali di inquadramento, né il personale Ispettore in possesso di laurea magistrale con meno di 30 anni di servizio ovvero personale del ruolo dei vigili del fuoco, capi squadra e capi reparto in possesso di laurea o laurea magistrale.

Inoltre, la previsione di riserve di posti per il personale volontario in ogni tipo di concorso pubblico, sia per la carriera operativa che per i ruoli tecnici, pur condivisa non può non essere accompagnata da una marcata maggiore opportunità di partecipazione per il personale di ruolo professionalmente preparato.

Si rileva altresì anche la necessità di riportare adeguata congruenza nelle opportunità di carriera tra il personale del ruolo tecnico e il personale del ruolo operativo, quest'ultimo gravemente limitato.

L'analisi della relazione illustrativa mette in luce, a nostro parere, diverse **incongruenze di rilevanza costituzionale e di pari opportunità di crescita nella carriera**, in considerazione dell'obiettivo di allineamento dei percorsi di carriera tra il personale dei ruoli operativi e quelli amministrativi/tecnici e l'aumento di opportunità di carriera per un maggior numero di personale del CNVVF.



Tali incongruenze sono state così individuate, rispetto all'impianto generale del decreto correttivo, nell'ambito dei concorsi pubblici e dei concorsi interni e dei titoli di studio richiesti per le progressioni di carriera:

- Si chiede modifica al testo riguardo la possibilità di accesso negli istituendi ruoli tecnici di ispettore, logistici, informatici, scientifici, sanitari, **prevedendola per tutto il personale** e non solo per il solo personale operatore e assistente dei ruoli tecnici. Rammentiamo che gli operatori sono previsti come beneficiari di questi sviluppi di carriera nonostante accedano semplicemente con diploma di primo grado e dai centri dell'impiego, rispetto all'accesso tramite concorso pubblico con diploma di secondo grado previsto per il personale operativo.
- Al fine di aumentare le opportunità di carriera per un maggior numero di personale, si propongono i seguenti requisiti di partecipazione nei concorsi pubblici **nei ruoli di Ispettore**, per le progressioni dall'interno nelle previste riserve di posti: *nei nuovi ruoli degli Ispettori logistici, informatici, scientifici, sanitari* titolo di studio del diploma attinente tecnico scientifico, da rimandarne l'individuazione ad apposito regolamento; *nei nuovi ruoli di Ispettore Antincendi dei ruoli operativi*, con diploma generico previa verifica del percorso formativo professionale tecnico effettuato nel CNVVF, compreso quello base. **Per il concorso pubblico con accesso dall'esterno, laurea triennale in luogo dell'attuale diploma per ispettori dei ruoli tecnici, logistico, informatico, scientifico, sanitario**, così come già previsto per il ruolo operativo di Ispettore Antincendi. E' evidente che nell'attuale previsione del solo diploma si limita ingiustamente e incoerentemente il personale dei ruoli operativi e si facilita incoerentemente e in modo discriminante il personale dei ruoli tecnici.
- Si evidenzia anche la previsione nel testo in esame, del requisito della laurea magistrale per l'accesso con concorso pubblico nel ruolo di ispettore sanitario, così come per il ruolo direttivo sanitario. Riteniamo **necessario riportare congruenza rispetto ai ruoli operativi**, e pertanto chiediamo così come già sopra esposto, laurea per ispettore sanitario e laurea magistrale per direttivo sanitario.
- Si chiede di prevedere la **possibilità di partecipazione ai concorsi interni per l'accesso al ruolo direttivi operativi e tecnici, previa verifica del percorso formativo professionale effettuato, al personale già in possesso di lauree diverse da quelle oggi previste quali, ad esempio, quelle giuridiche, scientifiche e umanistiche**. Nei casi appena richiamati, nonché nei concorsi esterni di pari livello, riteniamo opportuno *eliminare i limiti di età*. Ci sembra opportuno evidenziare che nel testo si prevede l'istituzione di ruoli ad esaurimento per il personale in possesso di superiore titolo di studio rispetto al ruolo svolto, ma solo per il personale ex SATI, discriminando ingiustamente il personale operativo.
- Si chiede la **cancellazione della previsione sul nuovo testo**, che penalizza il personale nei percorsi di carriera, secondo la quale le promozioni a ruolo aperto del personale saranno possibili solo in assenza di sanzioni pari o più gravi della sanzione pecuniaria, mentre a legislazione vigente lo sono solo in assenza di sanzioni più gravi della sanzione pecuniaria.

ORGANICI DEI RUOLI OPERATIVI

Si chiede, per un coerente principio di proporzionalità, una **opportuna revisione delle percentuali proporzionali tra le varie qualifiche e ruoli - ruolo degli ispettori antincendi/ruoli di vigile del fuoco e capo squadra e capo reparto -**, con conseguente congruo aumento di organico nel **ruolo degli ispettori antincendi** prevedendo, per questi ultimi, un adeguamento dell'attuale rapporto (3,2%) a quello riservato alle specializzazioni (15%), **aggiungendo 3538 unità alle attuali 952**. A tutela e garanzia di un reale sviluppo di carriera del personale operativo che il testo in esame invece non consente, deludendo le legittime aspettative del vigile del fuoco.



RUOLI DEL PERSONALE SPECIALISTA (Titolo I, capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 217)

Dai precedenti pareri delle commissioni parlamentari emanati in occasione della predisposizione del D.Lgs. 97/2017, di riferimento anche per l'attuale decreto correttivo, emerge la volontà di valorizzazione del personale specialista e alta qualificazione. **La declinazione di nuovi ruoli specialistici, già questa deficitaria per la mancata equiparazione alle specializzazioni degli altri Corpi dello Stato, prevede la grave esclusione del personale radioriparatore, già ricompreso in tali ruoli secondo la previsione dell'art. 45 del DPR 28 febbraio 2012, n. 64 - Attivita' specialistiche 1. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 159 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, costituiscono specialita' del Corpo Nazionale, in relazione al particolare impiego del personale specificamente preparato, le attivita' di soccorso tecnico specialistico espletate da: a) elicotteristi e piloti d'aereo; b) sommozzatori; c) nautici; d) radioriparatori.**

Si allega apposito **allegato n. 2**, a supporto di un **inserimento del personale radioriparatore**, termine peraltro anacronistico rispetto alla professionalità tecnica maturata nel controllo, mantenimento e sviluppo dell'importante ed esclusiva rete di ponti radio del CNVVF, **negli istituendi ruoli specialistici**, per meglio esplicitare la grave esclusione di una categoria di circa 100 unità complessive, che ha svolto fino ad oggi con grandi capacità tecniche indispensabili alla predisposizione e svolgimento degli interventi tecnici in attività ordinaria ed in emergenza, le proprie mansioni ritenute già specialistiche a legislazione vigente e già organizzata in termini di accesso alle progressioni di carriera e mobilità alla stessa maniera dei nautici, sommozzatori e aeronaviganti. **Si verifichi che non ci siano intenzioni di esternalizzazioni e togliere risorse e controllo al Corpo tecnico dello Stato.**

Rispetto ai contenuti del parere già espresso dalle precedenti commissioni, si riproponga anche la previsione non raccolta dall'attuale riordino delle carriere, di valorizzare nell'ambito delle specializzazioni le alte qualificazioni (SA di superficie, SAF, Aereoportuali, NBCR, Cinofili, GOS, USAR, TAS), ovvero il giusto riconoscimento di una indennità fissa delle varie mansioni aggiuntive e promiscue svolte da tutto il personale a partire dal personale operativo operatore generico, incarichi operativi gestionali e logistici (Sala Operativa, Capi Servizio, Capi Partenza, Autorimessa, DOS, NIAT, ecc..) e formativi (istruttori professionali e di settore), tramite un serio progetto che permetta una formazione omogenea a tutto il personale.

RUOLO DEI DIRETTIVI AGGIUNTI CHE ESPLETANO FUNZIONI OPERATIVE (Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217)

Far prevedere all'interno del testo in itinere, rispetto alle garanzie fornite dall'Amministrazione ed alle pregresse penalizzazioni già ricevute con il D.Lgs. 217/05, il passaggio in prima applicazione, di **tutti i funzionari diplomati nell'istituito ruolo dei direttivi aggiunti**; ciò al fine di dare finalmente un impulso propositivo ed una equa collocazione a tale categoria, oramai ad esaurimento, che ha sempre svolto i compiti e le funzioni, anche di rilevanza esterna, previsti per il personale direttivo e che, come quest'ultimo, concorre al buon andamento ed alle preminenti attività di gestione delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione, ove l'organico di direttivi risulta sistematicamente carente. In mancanza, deve necessariamente conseguire un trattamento previdenziale (età pensionistica) ed uno svolgimento di orario di servizio (12/24 12/48) equivalente a quello previsto per il restante personale operativo. Su tale argomento si esplicita nel dettaglio **nell'allegato n. 3** con apposito documento.



RUOLI AD ESAURIMENTO (Capo III – modifiche al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97)

Si chiede di valutare l'opportunità **per il personale operativo transitato ex art. 18 e ex art. 134, o che transiterà nei nuovi ruoli tecnici per cause attinenti al servizio, di assicurare le giuste tutele normative, economiche e previdenziali** legate alla professionalità acquisita negli anni pregressi. Per quanto concerne la previsione di inserimento nel ruolo tecnico che salvaguarda la professionalità di quel personale divenuto non più idoneo al servizio operativo, il testo di riordino delle carriere in esame non prevede alcun miglioramento delle attuali condizioni. E' infatti prevista una sostanziale modifica dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici che diventano ruoli tecnico-professionali ma nulla viene previsto, invece, circa il personale transitato forzatamente al SATI, per il quale **si chiede un apposito ruolo ad esaurimento e la previsione della garanzia del trattamento previdenziale più vantaggioso, previa domanda volontaria, essendo quello previsto peggiorativo rispetto alla legislazione vigente.**

RUOLI DI RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE (Titolo I, Capo V, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

In riferimento all'istituendo nuovo inquadramento del personale della Banda Musicale **si rilevano penalizzazioni discriminanti da un punto di vista previdenziale** (passaggio all'indennità mensile in luogo dell'indennità di rischio a legislazione vigente), **incoerente considerazione**, al pari di altri ruoli ad esaurimento di nuovo inquadramento, del **titolo di studio di ingresso** (equiparazione a laurea magistrale) **ed altre ancora meglio esplicitate nell'allegato 1** alla presente memoria.

TUTELE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NELLE ATTIVITA' DI SOCCORSO

Riteniamo improcrastinabile la **previsione di una maggior tutela per il personale operativo**, così come avviene in altri Corpi dello Stato, garantendo **maggiori coperture assicurative e legali che non trascurino gli aspetti legati al pagamento di eventuali provvisori**. Le attuali forme di tutela legale del personale risultano, infatti, inadeguate a garantire il personale operativo che sempre più spesso viene citato in giudizio in merito a fatti attinenti al servizio o perché, secondo prassi ormai consolidata, risulta più agevole ottenere un risarcimento da un lavoratore piuttosto che dall'Amministrazione. **Nell'allegato n. 4 documento esplicativo** di dettaglio.

Rispetto alla declinazione dell'Art. 4, il vigile coordinatore, nel corso dell'attività operativa svolge in caso di impedimento o assenza, la funzione del capo partenza in sostituzione del capo squadra o del capo reparto. Tale articolo **deve necessariamente contenere la specifica previsione normativa che tale ipotesi è prevista solo occasionalmente per il singolo intervento di soccorso**, non essendo previsto un corrispondente trattamento economico, *così come evidenziato da parte dell'amministrazione stessa, nella relazione illustrativa che accompagna il testo in esame.*

INQUADRAMENTO ECONOMICO DEI RUOLI

Si chiede una **revisione dei parametri stipendiali rispetto al previgente ordinamento - per la garanzia di una coerente ed effettiva progressione economica di tutti i ruoli, operativi e tecnici logistici**. Riteniamo infatti penalizzante e non condivisibile, ad esempio, che alla nuova denominazione di Vigile Esperto coincida la retribuzione della qualifica inferiore di Vigile Qualificato prevista nell'ordinamento vigente.



ONERI COMPLESSIVI INTERVENTI ORDINAMENTALI

Dalla lettura della tabella all.1 relazione illustrativa dell'atto n. 36, **allegato n. 5** alla presente memoria, si evincono differenze tra le risorse occorrenti per la copertura finanziaria (16 milioni di euro) e le risorse effettivamente utilizzate. Nella decennale proiezione si rileva una media di circa 860 mila euro utili, il cui **utilizzo nei fondi incentivanti risulta in maniera evidente, del tutto arbitrario e non condiviso. Tali disponibilità si chiede che vengano messe a disposizione di incrementi di organico nel ruolo dei capi squadra e capi reparto e nel ruolo degli Ispettori Antincendi.**

Spettabile Commissione, pur apprezzando taluni provvedimenti recepiti nello schema di decreto legislativo in esame, comunque rammentando che **il lavoro presentato dall'Amministrazione non corrisponde al testo sottoposto al sentito sindacale**, la nostra contrarietà espressa anche in premessa, è principalmente incentrata sul fatto che l'Amministrazione ha proposto modifiche che hanno richiesto risorse importanti per la loro attuazione, e che a nostro parere andando oltre la delega legislativa, hanno prodotto un nuovo ordinamento che avrebbe dovuto invece essere lungimirante ed organico, tradendo le aspettative del personale ingiustamente discriminato.

La **necessità di prevedere una nuova legge delega ulteriormente correttiva**, siamo convinti meriti un largo accoglimento nel parere in emanazione, in quanto il presente riordino delle carriere, che doveva risultare migliorativo non solo per una parte ma per tutto il personale che aspetta ormai da troppi anni risposte agli sviluppi di carriera e alle penalizzazioni subite, sarà percepito come una occasione mancata e la prosecuzione di una riforma sbagliata avvenuta con l'ordinamento del personale D.Lgs. 217/05, subita sempre da quei lavoratori che sono i primi a sporcarsi le mani e a rischiare la vita per la sicurezza dei cittadini e dell'intero Paese.

ALLEGATI n. 5:

- allegato 1_memoria Banda Musicale
- allegato 2_memoria radiatoriparatori
- allegato 3_memoria funzionari tecnici
- allegato 4_tutela esercizio funzioni
- allegato 5_tabella oneri complessivi

Il Segretario Generale
UIL PA VVF

Alessandro Lupo